

TI_GERICHTE 10.2004.345 vom 3. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.345

FR: TI_GERICHTE 10.2004.345 du 3 février 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.345 del 3 febbraio 2005

Volltext

Incarto n.10.2004.345/CEG

DA 2842/2004

Bellinzona

3 febbraio 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione,

per aver condotto l'automotore (recte:) essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall'analisi tossicologica del risultata positiva per la cocaina;

fatti avvenuti a ;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d'accusa del 30 agosto 2004 no. DA 2842/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1, , mentre il AINQ 1 con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale ha postulato l'assoluzione del proprio assistito.

Dovendo ancora applicare per il principio dell'alex mitior il vecchio art. 2 ONC, la difesa ha ricordato innanzitutto che spetta all'accusa l'onere della prova dell'inabilità alla guida per influsso di stupefacenti. L'incanto non riporta alcuna perizia medica, come invece richiesto da dottrina e giurisprudenza; nemmeno il decreto d'accusa menziona quale sarebbe la quantità ritenuta determinante.

I documenti prodotti (in particolare lo scritto del Laboratorio _____ SA in risposta a precise domande) darebbero a mente della difesa la certezza che una (minima) assunzione di cocaina (le tracce riportano 204 ng/ml) quasi 24 h prima dell'incidente non può avere avuto influsso alcuno sulla guida dell'accusato. Peraltro lo stesso referto indica che gli effetti della cocaina durano al massimo per un paio d'ore.

per ultimo l'accusato, il quale ha tenuto a sottolineare che questo decreto d'accusa lo fa sembrare ingiustamente responsabile dell'incidente mortale della circolazione, nel quale, per contro, non ha avuto ruolo alcuno, se non purtroppo, quello di assistervi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' ACCU 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver condotto, a _____, l'autovettura _____ targata _____ essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall'analisi tossicologica del _____ risultata positiva per la cocaina?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito postsub1, decaduto il quesito postsub2;

proscioglie ACCU 1

dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione per i fatti accaduti a _____ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2842/2004 del 30 agosto 2004;

assegnasse e spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -- testi

fr. 200.--totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.